# PARTE PRIMA

# LA CENTRALITÀ DELL'UNIONE EUROPEA IN AMBITO SPORTIVO

JACOPO TOGNON

# UNIONE EUROPEA E SPORT: EVOLUZIONI E SVILUPPI DI UN RAPPORTO "PARTICOLARE"

SOMMARIO: 1. L'intervento della Comunità Europea nello sport: considerazioni introduttive. – 2. La dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam: momento storico od occasione sprecata? – 3. Dalla relazione di Helsinki sullo sport alla dichiarazione sullo sport adottata dal Consiglio Europeo di Nizza del 2000: i primi atti fondamentali della Comunità. – 4. La centralità dell'Unione Europea in ambito sportivo: la Convenzione Europea e l'art. III-282 della Costituzione Europea. Il problema della c.d. "eccezione sportiva". – 5. Un segno tangibile dell'impegno dell'Unione Europea nel 2004: l'Anno Europeo dello Sport. – 6. La Risoluzione del Parlamento Europeo del 29 marzo 2007: quale futuro per il calcio professionistico in Europa? – 7. Il libro Bianco della Commissione sullo Sport: la posizione "ufficiale" della Comunità Europea in ambito sportivo: *Introduzione; Il ruolo sociale dello Sport; La dimensione economica dello Sport; L'organizzazione dello Sport; Proposte di azione; Il c.d. piano De Coubertin; Conclusioni*. – 8. Il Trattato di Lisbona e il "ritorno" della specificità dell'attività sportiva. – 9. I recenti avvenimenti e il dibattito in sede Europea.

## 1. *L'intervento della Comunità Europea nello sport: considerazioni introduttive*

È davvero singolare che pur a fronte di numerosi interventi della Corte di Giustizia delle Comunità Europee – che hanno avuto riflessi importanti nella formazione e nel consolidamento di quello che si può, oramai, definire "Diritto Europeo dello Sport" – non vi sia stata alcuna presenza del fenomeno *sport* all'interno dei Trattati Comunitari sino alla Costituzione Europea del 29 ottobre 2004 [1].

[1] È doveroso osservare, però, che l'utilizzo del termine "sport" ha rilevanza limitata poiché la mancata ratifica della Costituzione Europea da parte di due stati membri (Francia e Olanda) ha posto in una sorta di limbo il "rivoluzionario" art. III-282 che si occupa, *incidenter tantum*, di sport. In altre parole, atteso che la Costituzione Europea non è entrata in vigore, l'anticipata *rivoluzione* non ha ancora avuto compimento. Va precisato che dopo il voto contrario del 2005 di Francia e Olanda ed un periodo di riflessione di due anni, il 23 giugno 2007 i Capi di Stato e di Governo dell'U.E. hanno raggiunto un'intesa su un mandato dettagliato per la prossima conferenza intergovernativa che avrà il compito di redigere un Trattato sulla riforma istituzionale entro la fine del 2007. E, come meglio vedremo nel prosieguo, il Trattato che è stato adottato a Lisbona

E il motivo di questa dimenticanza, in effetti, non è un vero e proprio disinteresse per la materia (che, come vedremo meglio in seguito, ha assunto un'importanza davvero notevole nel contesto odierno) quanto la mancanza di specifiche competenze comunitarie – per così dire "sportive" – nel Trattato CE[2]: con il paradosso che la Comunità spesso viene interpellata per esprimere il proprio parere (o prendere decisioni) su questioni particolarmente delicate e la risposta della Commissione, organo sostanzialmente esecutivo e motore della politica comunitaria, è di natura declinatoria della propria competenza – se così si può dire – spettando le scelte in suddetta materia alle Federazioni Internazionali, ai Comitati Olimpici o agli Stati membri.

Il fatto, però, che la Comunità Europea non abbia (ancora) competenza *specifica* nella materia sportiva non ha impedito comunque alle Istituzioni di occuparsi di sport indirettamente, tenuto conto che un rilevante numero di politiche comunitarie determinano conseguenze decisive sul mondo dello sport e della sua organizzazione[3].

Alcune normative delle federazioni sportive (sia nazionali che internazionali) hanno dovuto evolversi ed essere ampiamente modificate a seguito di decisioni prese in altri settori aventi implicazioni nell'ambito sportivo.

Basta riflettere sull'importanza che le decisioni della Corte di Giustizia hanno avuto in materia di libera circolazione degli sportivi e concorrenza, giusto per citare due dei settori di massimo interesse di intervento comunitario, per rendersi conto di come la Comunità Europea sia in ogni caso intervenuta in maniera sensibile sui gangli vitali del binomio "Sport ed Europa".

Ma per quanto lo sport non sia stato (né lo sia tuttora, invero) un soggetto

---

il 13 dicembre 2007 ha introdotto nuovamente il principio di specificità per quanto riguarda la materia sportiva.

[2] Almeno fino al Trattato di Lisbona che, però, per entrare in vigore dovrà essere ratificato da tutti gli Stati membri secondo il proprio diritto interno. Più in particolare la data per l'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2009, a condizione che vengano depositati gli strumenti di ratifica da parte dei 27 Stati membri. Sin d'ora va osservato che l'Irlanda non ha però approvato il testo del Trattato a seguito di referendum per cui si è aperta una nuova e pericolosa "crisi" determinata dall'impossibilità dell'entrata in vigore del Trattato medesimo. Se, comunque, gli altri 26 Stati Membri ratificheranno il testo finale è ragionevole credere che si cercherà di trovare una soluzione – allo stato ancora non conosciuta – affinché anche in Irlanda possa essere adottato il Trattato.

[3] Cfr. in tal senso anche l'intervento di Y. LE LOSTECQUE, Amministratore Unità Sport Questioni Giuridiche della Commissione Europea, dal titolo *Lo Sport nel contesto comunitario*, in P. MENNEA (a cura di), *Il futuro delle società di calcio in Europa*, edito da Delta Erre, 2004. Di rilievo anche nella dottrina straniera, D. DIMITRAKOPOULOS, *More than a market? The regulation of sport in the European Union*, in *Government and Opposition*, 2006. L'articolo, assolutamente pregevole, ripercorre le principali problematiche dello sport nel diritto comunitario soffermandosi sulle caratteristiche della specificità del fenomeno sportivo e sull'assenza di base normativa nel Trattato, come meglio vedremo nel prosieguo. Le conclusioni dell'autore propendono per la regolazione da parte dell'Unione Europea dei soli aspetti economici, punto, per la verità, oggetto di ampie discussioni.

comunitario "*tradizionale*" è – sotto ogni aspetto – un soggetto "*attuale*", soprattutto per il grande interesse che suscita nelle sue diverse forme ed esplicazioni, da ultimo recepite nel Libro Bianco della Commissione presentato in data 11 luglio 2007 e dagli atti legislativi di commento dello stesso[4].

Senza soffermarsi sui grandi eventi (quali, ad esempio, i recenti Europei di Calcio di Svizzera e Austria 2008) è fuori discussione che il mondo dello sport suscita l'interesse crescente del grande pubblico, attira un numero consistente di sponsor e l'investimento massiccio dei mass media e ha dimostrato la sua intrinseca capacità di veicolare l'attenzione delle massime Istituzioni, politiche e non[5].

L'Europa, inoltre, è caratterizzata dalla capacità di accogliere ed organizzare grandi eventi sportivi e lo sport comunitario essendo strutturato, organizzato e portatore di valori e tradizioni secolari, non può che rappresentare un'immagine altamente positiva del "vecchio continente"[6].

Negli ultimi trent'anni, dunque, la valenza dello sport nel diritto comunitario ha avuto – come punto di riferimento – l'attività strettamente di *natura economica* che ne ha permesso l'attrazione all'interno dell'art. 2 del Trattato CE e sotto l'egida delle disposizioni relative alla libera circolazione dei lavoratori[7].

---

[4] Si tratta del Parere del Comitato dello Regioni in data 7 febbraio 2008 (2008/C 105/09) e, in particolare, della Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 maggio 2008 (2007/2261 (INI)) su cui meglio *infra*.

[5] Lo sport sia nel contesto nazionale che in quello internazionale difende gelosamente il principio di autonomia dell'ordinamento sportivo, non esitando a ricorrere a ogni mezzo e pressione per "difendersi" dagli assalti di terzi. Il problema principale per quanto attiene le ingerenze esterne è, però, relativo ai diritti indisponibili e alla giustiziabilità delle pretese endoassociative nella parte in cui implicano lo "sconfinamento" dal porto sicuro della giustizia sportiva per l'approdo (assolutamente periglioso) della giustizia ordinaria. Pur non essendo oggetto della presente trattazione vale la pena ricordare che la giustizia sportiva delle Federazioni soffre endemicamente della mancanza di tre requisiti cardine (imparzialità, indipendenza e soprattutto terzietà, ricordando come i giudici che decidono le controversie – in ispecie quelle disciplinari – sono nominati dalle stesse Federazioni) che la rendono, dunque, non solo criticabile ma anche aggredibile da parte dell'ordinamento dello Stato.

[6] È d'uopo ricordare che "*lo sport è diventato una delle attività umane più praticate. A livello professionale o dilettantistico, in modo regolare o occasionale, milioni di persone partecipano alle diverse forme di attività fisica e sportiva che esistono nell'Unione Europea. Oltre ai benefici per la salute di chi lo pratica, lo sport svolge un ruolo importante anche dal punto di vista economico e sociale. In particolare, esso contribuisce all'inserimento e all'integrazione sociale, partecipa al processo di educazione non formale, favorisce gli scambi interculturali e crea posti di lavoro nell'Unione Europea*" (in tali termini l'introduzione alla voce "Sport" che si può trovare all'indirizzo web *http://europa.eu/scadplus*).

[7] Pienamente condivisibile, quindi, è l'assunto di L. SELLI, *Diritto dello Sport*, Le Monnier, 2004, p. 29 ss. secondo cui "*lo sport è dunque un grande fenomeno sociale, economico, mediatico. E come tale riguarda sempre più le diverse politiche comunitarie, sia per quanto concerne l'attività di controllo sull'applicazione del diritto comunitario, che la Commissione esplica quale 'garante' del Trattato, sia per l'attuazione di specifiche politiche di settore che comunque riguardano anche ambiti sportivi*".

Sotto il profilo "storico", e al di fuori del contesto delle decisioni della Corte, va comunque ricordato che il tema dello sport ha avuto il suo *incipit* nel corso degli anni '80 sulla scia della c.d. "Europa dei cittadini" (meglio nota come relazione "Adonnino", le cui raccomandazioni sono state adottate dal Consiglio Europeo di Milano del 1985). La relazione Adonnino è stata all'origine delle azioni di comunicazione e di sensibilizzazione del cittadino alla sua appartenenza alla Comunità Europea proprio attraverso lo sport.

Non va poi trascurato che – sempre dagli anni '80 in poi – lo sport europeo è stato fortemente influenzato da almeno tre "cambiamenti" di rilievo:

– il Comitato Olimpico Internazionale ha deciso di "abolire" l'anacronistica distinzione tra sport a livello dilettantistico e sport a livello professionistico, autorizzando altresì la sponsorizzazione commerciale dei giochi olimpici. Questa decisione ha innescato un processo (irreversibile) di commercializzazione generalizzata dello sport – business;

– è stato infranto il tabù della televisione di Stato quale unico soggetto abilitato a trasmettere eventi sportivi di ogni genere con l'introduzione di una libera concorrenza in materia di diritti televisivi. Ciò ha dato luogo ad una lotta senza esclusione di colpi per accaparrarsi i diritti di diffusione relativi ai più importanti eventi sportivi, fonte primaria di finanziamento dello sport di vertice[8];

– infine, con la scomparsa del blocco ex sovietico sono venute meno tutte le restrizioni nei confronti di coloro che si dedicano allo sport. Di conseguenza, se 20 anni fa l'Unione Europea contava solo 10 stati membri, oggi ne annovera ben 27 in totale con l'ingresso l'1 gennaio 2007 di altri paesi dell'est quali Bulgaria e Romania[9].

Tali mutamenti, in unione a quel processo di globalizzazione le cui risultanze hanno di gran lunga oltrepassato la sfera sportiva, hanno reso ancor più indispensabile l'azione della Comunità – sia pur come detto *indirettamente* – in ambito sportivo.

Il diffondersi di un professionismo (in qualche misura anche esasperato) ha di fatto reso lo sport un'industria rilevante per il P.I.L.[10] di ogni Stato ed ha

---

[8] Davvero interessante sul punto è il contributo di A. RUI, *Sfruttamento diritti Tv criptati: un sistema da ridefinire. Problematiche, contraddizioni e sperequazioni legate all'attuale sistema distributivo degli introiti*, nel n. 3/2005 della pregevole Rivista telematica *www.giustiziasportiva.it.*

[9] In argomento è opportuno ricordare che proprio da oltre cortina sono venuti negli anni '80 inquietanti segnali sulla esistenza di un vero e proprio fenomeno di "doping di Stato". Molti nuotatori e atleti dell'ex DDR (Repubblica Democratica di Germania) hanno rotto l'omertà che regnava sino alla caduta del muro di Berlino nel 1989 ammettendo l'uso massiccio di doping da parte delle autorità (che volevano creare campioni invincibili) che oltre ad inquinare i risultati sportivi hanno cagionato anche gravissimi danni alla salute di questi atleti pentiti. Ma il doping, purtroppo, non è fenomeno limitato all'ex Germania Est avendo una diffusione capillare nell'intero pianeta.

[10] Si intende il prodotto interno lordo di ogni Stato membro.

portato alla ribalta problematiche – tra le altre – afferenti l'istruzione, l'occupazione e la salute, tutti settori ampiamente di competenza dell'UE[11].

In ogni caso – e in attesa di esaminare l'azione regolamentare dell'Unione europea, che prescinde dalla mancanza di competenza specifica nei Trattati – l'insegnamento reso dal Consiglio Europeo di Milano del 1985 sotto il profilo dell'importanza del fenomeno sociale sport non è rimasto isolato.

Tralasciando gli atti di metà anni '80 relativi a tematiche pur importanti quali il razzismo e la xenofobia nel mondo dello sport nonché la violenza e il fenomeno degli *hooligans* negli stadi[12] è opportuno ricordare all'inizio degli anni '90 la comunicazione della Commissione 31 luglio 1991 mediante la quale l'organo esecutivo, nello specificare quelle che sono le priorità europee, pone la questione (ancor oggi di strettissima attualità) del rispetto dell'autonomia dell'ordinamento sportivo[13].

L'intensificarsi, peraltro, della economicità nel mondo sportivo e il sempre maggior coinvolgimento delle Istituzioni in ordine alle problematiche correlate all'attività motoria[14] portò a diverse prese di posizioni sul fenomeno sportivo a cominciare dal vertice di Amsterdam del giugno 1997: l'Unione Europea era finalmente pronta a rendere una dichiarazione di importanza fondamentale per il futuro del binomio "Sport ed Europa".

---

[11] La Commissione Europea, Direzione Generale dell'istruzione e della cultura, nel n. 23/2004 della Rivista dell'istruzione e della cultura si è occupata dei rapporti tra Unione Europea e Sport mediante la promozione del c.d. "Anno Europeo dello Sport" (il cui *claim "move your body strecht your mind"* è diventato famosissimo). Vale la pena davvero leggere detta Rivista in quanto fornisce informazioni molto utili e rappresenta un vademecum molto interessante e di facile comprensione.

[12] Si tratta dei famigerati tifosi/teppisti inglesi che hanno "infestato" l'Europa a metà degli anni '80. Tristemente famosa è rimasta la notte del 29 maggio 1985 quando proprio a causa del comportamento dissennato dei (pseudo) sostenitori inglesi (nonché dell'inadeguatezza dell'impianto di gioco e della scarsa presenza di forze dell'ordine) persero la vita *36 supporters* italiani in occasione della finale di Coppa dei Campioni di calcio tra Juventus e Liverpool disputata allo stadio Heysel di Bruxelles.

[13] Si legge il testo per esteso in *G.U.C.E.* (*Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea*) SEC (91) 1438, 31 luglio 1991 dal titolo "La Comunità Europea e lo Sport". L. SELLI, *op. cit*., ricorda che tale atto riveste una significativa importanza perché da esso è derivata la costituzione del Forum Europeo dello sport, sede in cui gli organismi istituzionali europei e nazionali e gli organismi sportivi possono confrontarsi sulle tematiche di comune interesse e sviluppare relazioni non solo episodiche.

[14] È doveroso ricordare, sempre negli anni '90, la Carta Europea dello Sport, atto finale del Consiglio d'Europa alla 7ª conferenza dei Ministri Europei responsabili dello sport in Rodi, 13-15 maggio 1992; la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 1996 con i suggerimenti del Consiglio per prevenire disordini in occasione delle partite di calcio; nonché la Risoluzione del Parlamento Europeo su hooligan e libera circolazione dei tifosi del 10 giugno 1996.

## 2. *La dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam: momento storico od occasione sprecata?*

Quando nel giugno del 1997 i rappresentanti degli Stati membri si trovarono ad Amsterdam per iniziare i lavori che avrebbero poi portato alla stesura dell'omonimo Trattato [15] mai si sarebbero aspettati di dover dedicare così poco tempo e spazio al fenomeno sportivo in occasione della più grande revisione dei Trattati dall'origine della Comunità Europea.

Il tutto, peraltro, con "l'aggravante" che il Trattato di Amsterdam è successivo di quasi 2 anni alla nota sentenza *Bosman* che eliminando ogni pretesa economica in occasione dei trasferimenti dei giocatori professionisti alla scadenza del contratto e sancendo la libera circolazione dei lavoratori sportivi in ambito comunitario aveva compiuto una rivoluzione clamorosa di tutte le regole sportive finora predominanti abbattendo il muro granitico eretto da Leghe e Federazioni a tutela della piena ed esclusiva autonomia dell'ordinamento sportivo.

Ed in effetti da una prima lettura della dichiarazione n. 29 allegata al Trattato di Amsterdam [16] si è avuta la netta sensazione di una esagerata "velocità" dettata, forse, più dalla volontà di concludere i lavori che dalla reale esigenza di fare entrare lo sport – seppure dalla porta di servizio – all'interno dei Trattati.

Pur tuttavia, non può essere dimenticato il fatto che la dichiarazione in sé e per sé costituisce un grande risultato in ambito comunitario rappresentando il primo documento "ufficiale" nel quale viene dato giusto rilievo al termine sport.

Balza subito all'evidenza che l'interesse comunitario per lo sport ha nel fenomeno sociale e aggregativo il punto di origine che si estrinseca nel forgiare le identità e ravvicinare le persone.

Particolare risalto è dato poi al mondo dell'associazionismo – vero motore ed ideatore di ogni conquista in questa materia – e in particolar modo per la base della piramide costituita dal dilettantismo puro (i c.d. *amateurs*) senza il quale non esisterebbe neppure il professionismo di vertice.

E proprio sulle caratteristiche del sopra menzionato sport dilettantistico indugia la dichiarazione spostandone il peso dall'aspetto economico e spettacolare (quello, per inciso, che risalta dalla sentenza *Bosman*) a quello ludico e asso-

---

[15] Più precisamente la dizione corretta è quella di Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione Europea, i Trattati che istituiscono le Comunità Europee e alcuni atti connessi; in *Gazzetta ufficiale n. C 340 del 10 novembre 1997* unitamente ai protocolli e alla dichiarazioni aggiuntive.

[16] Questa è per esteso la dichiarazione: "*la conferenza sottolinea la rilevanza sociale dello sport, in particolare il ruolo che esso assume nel forgiare l'identità e nel ravvicinare le persone. La conferenza invita pertanto gli organi dell'Unione Europea a prestare ascolto alle associazioni sportive laddove trattino questioni importanti che riguardano lo sport. In quest'ottica, un'attenzione particolare dovrebbe essere riservata alle caratteristiche specifiche dello sport dilettantistico*".

ciazionistico che meglio rispetta, dunque, l'esigenza di coniugare l'attività motoria con le relazioni sociali.

Gli autori che si sono occupati della dichiarazione [17] hanno accolto in maniera abbastanza tiepida la forma utilizzata dalla conferenza, per il vero neppure del tutto a torto.

È opportuno, infatti, ricordare che se gli articoli e i protocolli aggiuntivi dei Trattati sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri lo stesso non si può dire delle dichiarazioni, con la conseguenza – non di poco conto – che le parti contraenti sono libere di dare attuazione alle indicazioni ivi contenute così come di non dare alcun seguito alle raccomandazioni.

Di più.

L'intrinseca genericità che permea la dichiarazione impedisce di comprendere quale sia la posizione definita degli Stati membri trattandosi di petizioni per lo più di "principio" in assenza di esplicazioni al riguardo.

Ciò nonostante l'impegno politico assunto dalla dichiarazione n. 29 è di assoluto rilievo in quanto l'applicazione della stessa dipende proprio dalla volontà degli Stati [18].

È difficile dare, così, una risposta compiuta all'interrogativo posto all'origine del paragrafo; forse perché una risposta definitiva non c'è o – meglio – abbraccia entrambi i termini della questione.

Non vi è dubbio, a parere di chi scrive, che si sia trattata di una grande occasione perduta tenuto conto che il mancato inserimento in una forma vincolante (*id est* articolo o protocollo) svuota di contenuto e significato la dichiarazione; non di meno, però, è giusto parlare anche di momento solenne e storico trattandosi – volente o nolente – della prima citazione del termine sport in un Trattato dell'Unione (seppure nella forma poco impegnativa della dichiarazione).

Probabilmente i tempi non furono ritenuti ancora maturi, sebbene la sentenza *Bosman* avesse già manifestato i propri effetti deflagranti.

Ma la dichiarazione è stata, se si così si può dire, la prima "pietra" del faticoso cammino di valorizzazione del fenomeno sportivo nel contesto comunitario.

L'anno seguente, il Consiglio Europeo (riunitosi a Vienna il 10-11 dicembre 1998) unitamente alle preoccupazioni espresse per l'inarrestabile ascesa del doping nello sport, ha invitato la Commissione a "*presentare al Consiglio Europeo*

---

[17] *Ex multis* vedi P.P. MENNEA, *Diritto sportivo europeo*, 2003, p. 32 ss. e la bibliografia *ivi* citata.

[18] Sempre P.P. MENNEA, *op. cit.*, rileva che detta *impasse* dovrà essere risolta in un modo o in un altro dalle Istituzioni. Ed infatti "*pur non comportando alcun vincolo giuridico, ed essendo prive di efficacia pratica, le dichiarazioni possono servire almeno come riferimento ed indirizzo della Corte di Giustizia quando questa è chiamata a pronunciarsi in sede interpretativa. Inoltre le dichiarazioni sono utili a stimolare l'attività del Parlamento Europeo e della Commissione Europea quando sono chiamate a delineare le direttrice della politica comunitaria, in questo caso quella relativa allo sport*".

*di Helsinki una relazione al fine di salvaguardare le strutture sportive esistenti e il ruolo sociale dello sport nell'ambito del diritto comunitario*".

Detto invito fu in effetti seguito e diede luogo alla prima fondamentale presa di posizione della Commissione in suddetta materia, di cui ci occuperemo nel prossimo paragrafo.

Il dado, oramai, era tratto.

## 3. *Dalla relazione di Helsinki sullo sport alla dichiarazione sullo sport adottata dal Consiglio Europeo di Nizza del 2000: i primi atti fondamentali della Comunità*

Un lettore che distrattamente prenda in mano la Relazione della Commissione al Consiglio Europeo "*nell'ottica della salvaguardia delle strutture sportive attuali e del mantenimento della funzione sociale dello sport nel quadro comunitario*" [c.d. Relazione di Helsinki sullo sport in G.U.C.E., COM (1999) 644 def.] potrebbe avere la sensazione di essere di fronte ad uno dei tanti documenti comunitari prodotti dalla Commissione in occasione dei Consigli europei che, per l'appunto, il più delle volte, non raccolgono il consenso del "grande pubblico" avendo natura per lo più marginale.

Non è il caso che ci occupa.

A fronte di una "striminzita" e generica dichiarazione allegata ad un Trattato (che pure mantiene un'importanza strategica e politica ponendosi come base legittimante delle successive iniziative) la Commissione ha prodotto ben 11 pagine di proprie riflessioni che meritano, appunto, non la distrazione da parte del lettore ma la massima attenzione e concentrazione trattandosi – senz'ombra di dubbio – del documento maggiormente significativo di un'Istituzione comunitaria (fino al recentissimo Libro Bianco) che si è occupata del mondo sportivo.

Dopo un'introduzione atta a ricordare gli eventi più salienti che hanno portato alla Relazione, la Commissione si sofferma innanzitutto sulla funzione sociale d'interesse generale dello sport messa in pericolo dall'apparizione di nuovi fenomeni che ne mettono in discussione alcuni aspetti etici ed organizzativi.

In particolare, le maggiori negatività si riscontrano nei fenomeni della violenza negli stadi ed impianti, nell'espansione delle pratiche di doping, nello sfruttamento dei giovani sportivi a fine di lucro e comunque alla ricerca di guadagni finanziari rapidi a discapito di una crescita equilibrata del sistema.

La pratica e l'organizzazione dello sport in Europa permette di considerare alcuni aspetti comuni tali da integrare un *approccio europeo* di indubbia rilevanza.

Vi sono però dei fenomeni che minacciano detta interrelazione: l'aumento della popolarità dello sport in termini di pratica e spettacolo; l'internazionalizzazione dello sport con la moltiplicazione delle competizioni europee e mondiali; lo sviluppo senza precedenti della componente strettamente economica.